
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Prove documentali, istanza di verifica: rilevanza del comportamento concludente dell'istante e termini perentori

Per la proposizione dell'istanza di verifica di un documento non sono richieste determinate forme, potendo il giudice ravvisare la volontà di chiedere la verifica e, quindi, di servirsi del documento sconosciuto, in un comportamento concludente, anche senza l'uso di formule sacramentali; ciò accade anche quando la parte insista per l'accoglimento della pretesa presupponendo l'autenticità del documento, di talché tale comportamento processuale può qualificarsi quale implicita formulazione di istanza di verifica. Tuttavia, l'istanza di verifica deve essere presentata entro il termine perentorio per le deduzioni istruttorie e, entro lo stesso termine, la parte che intende avvalersi del documento sconosciuto ha l'onere, a pena di inammissibilità dell'istanza, di produrre in giudizio il relativo originale e proporre i mezzi di prova che ritiene utili, oltre ad indicare le scritture che possono servire di comparazione ([art. 216 c. omissis](#)).

Massime rilevanti:

Il legale rappresentante di una società, contro la quale sia prodotta in giudizio una scrittura privata, rilevante per il suo valore negoziale, al fine di contestarne l'autenticità della sottoscrizione, non è tenuto a proporre querela di falso ai sensi dell'art. 221 cod. proc. civ., ma può disconoscere la sottoscrizione stessa a nonna dell'art. 214, cod. proc. civ., anche nel caso in cui la sottoscrizione sia attribuita ad altra persona fisica, già investita della rappresentanza legale della società (Cass. 2095/2014; nello stesso senso, Cass. 1025/1985).

Il procedimento incidentale di verifica della scrittura privata disconosciuta, a differenza di quello proposto in via principale, ha funzione strumentale, avendo finalità e contenuto istruttori ed inquadrandosi nell'ambito dell'attività probatoria delle parti, in quanto non è fine a sé stesso, ma è preordinato all'utilizzazione, nel processo, della prova documentale (in tal senso, tra le tante, Cass. 4036/1995).

Tribunale di Firenze, sezione lavoro, sentenza del 16.2.2016, n. 132

...omissis...

Con "memoria autorizzata in seguito a domanda riconvenzionale" il ricorrente contestava la fondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso e della domanda riconvenzionale della convenuta, insistendo per l'accoglimento delle domande svolte e producendo all'uopo buste paga, Cud 2007-2013 e copie n. 2 di assegni.

Il giudizio proseguiva con l'assunzione delle prove orali ammesse con ordinanza del 23.3.2015 e veniva rinviato per la discussione all'odierna udienza.

Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di nullità del ricorso "per la manifesta intelligibilità della domanda" ai sensi dell'art. 414 co. 3 e 4 c.p.c., come spiegata da parte ricorrente nella propria memoria difensiva. Invero, le doglianze a tal fine espresse (assenza di allegazioni da parte del ricorrente circa lo svolgimento di lavoro straordinario, il mancato godimento di ferie e permessi e la richiesta di voci "una tantum 08/2007 e 02/2008) attengono più propriamente alla decisione sul merito delle domande svolte con riferimento a tali voci.

Sempre in via preliminare, deve prendersi posizione sull'eccezione della convenuta di inammissibilità dei documenti depositati dal ricorrente con la "memoria autorizzata in seguito a domanda riconvenzionale" del 19.2.2015 (vedi verbale di udienza del 3.3.2015).

Tale documentazione (buste paga, Cud e n. 2 copie di assegni) è espressamente prodotta a conferma della allegata natura subordinata del rapporto di lavoro inter partes e, quindi, a sostegno della fondatezza della causa petendi di cui alla domanda svolta dal sig. X nel proprio ricorso; pertanto, il relativo deposito non ha trovato giustificazione nella domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta e risulta quindi inammissibile perché tardivo; ne consegue che tale documentazione non può essere utilizzata al fine di decidere.

Ciò posto, l'ulteriore questione processuale da esaminare concerne la rilevanza processuale della documentazione oggetto di disconoscimento ad opera della convenuta (copia dei contratti part time del 7.4.2006 e del 1.1.2012, comunicazione del 7.4.2006, lettera di assunzione del 1.1.2012 e comunicazione di licenziamento per giustificato motivo del 31.10.2010: cfr., doc. 1 fasc. ricorrente).

Premesso che il disconoscimento de quo non è "pretestuoso" e conforme alle regole processuali e agli orientamenti giurisprudenziali in materia (cfr., Cass., 2095/2014: "il legale rappresentante di una società, contro la quale sia prodotta in giudizio una scrittura privata, rilevante per il suo valore negoziale, al fine di contestarne l'autenticità della sottoscrizione, non è tenuto a proporre querela di falso ai sensi dell'art. 221 cod. proc. civ., ma può disconoscere la sottoscrizione stessa a nonna dell'art. 214, cod. proc. civ., anche nel caso in cui la sottoscrizione sia attribuita ad altra persona fisica, già investita della rappresentanza legale della società"; nello stesso senso, vd. Cass., 1025/1985) e chiarito che non è stato contestato dal ricorrente che le sottoscrizioni de quibus debbano riferirsi al sig. *omissis*, allora legale rappresentante dell'Associazione, si osserva che il procedimento incidentale di verifica della scrittura privata disconosciuta, a differenza di quello proposto in via principale, ha funzione strumentale, avendo finalità e contenuto istruttori ed inquadrandosi nell'ambito dell'attività probatoria delle parti, in quanto non è fine a sé

stesso, ma è preordinato all'utilizzazione, nel processo, della prova documentale (in tal senso, tra le tante, Cass. 4036/1995).

Da tale premessa discende, da una parte, che per la relativa proposizione non sono richieste determinate forme, potendo il giudice ravvisare la volontà di chiedere la verifica e, quindi, di servirsi del documento sconosciuto, in un comportamento concludente, anche senza l'uso di formule sacramentali; e, dall'altra, che l'istanza di verifica deve essere presentata entro il termine perentorio per le deduzioni istruttorie e, entro lo stesso termine, la parte che intende avvalersi del documento sconosciuto ha l'onere di produrre in giudizio il relativo originale e proporre i mezzi di prova che ritiene utili, oltre ad indicare le scritture che possono servire di comparazione (art. 216 c.p.c.).

Nel caso di specie, il ricorrente, nella memoria autorizzata 9.2.2015, ha - tra l'altro - insistito per l'accoglimento della pretesa presupponente l'autenticità del documento, di talchè tale comportamento processuale può qualificarsi quale implicita formulazione di istanza di verifica, (cfr., tra le tante, Cass.,12976/2001), Tuttavia, a ciò non sono seguite in quella sede, e comunque entro il termine per le deduzioni istruttorie, la proposizione di mezzi istruttori o l'indicazione delle scritture di comparazione e, soprattutto, la produzione in originale della scrittura sconosciuta, produzione quest'ultima che è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza di verifica (vd. Cass.,2911/1997).

A ciò non può ovviare il fatto che tale originale sia stato depositato dal ricorrente in allegato alla memoria depositata il 18.9.2015 ed autorizzata dal giudice all'udienza del 5.5.2015: è sì vero che il giudice in detta udienza ha invitato le parti a prendere posizione sul punto del disconoscimento, ma tale ordinanza - resa all'esito dell'assunzione di testi e quando erano già decorsi i termini per la proposizione delle istanze istruttorie e per la produzione di documenti - non può aver avuto l'effetto di prorogare un termine perentorio, né quello di effettuare una rimessione in termini nemmeno richiesta dal ricorrente e di cui comunque difetta qualsiasi motivazione.

Pertanto, deve dichiararsi inammissibile l'istanza di verifica del ricorrente, con conseguente non utilizzabilità dei documenti dal medesimo prodotti come doc. 1.

L'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione dei documenti in esame non è provata dalle risultanze istruttorie in atti, in quanto essa non risulta dai documenti tempestivamente prodotti né dalle dichiarazioni dei cccc, che sono stati escussi su circostanze diverse.

Dalle medesime risultanze istruttorie di cui sopra difetta anche la prova che si sia venuto ad instaurare tra le parti un rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento costituisce domanda che il ricorrente ha formulato e sul cui presupposto ha fondato le richieste di condanna della convenuta al pagamento delle somme per i titoli sopra indicati.

Invero, l'essenza di tale tipo di rapporto riposa essenzialmente su due elementi, la collaborazione e la subordinazione. La collaborazione implica partecipazione di un soggetto all'attività lavorativa di un altro soggetto e tale partecipazione deve avvenire "continuamente", nel senso che il lavoratore pone le sue energie a completa disposizione dell'imprenditore, e con "inserimento stabile del prestatore di lavoro nell'organizzazione aziendale. Ma ciò che soprattutto caratterizza il rapporto è il vincolo di subordinazione che lega il lavoratore al datore di lavoro, per cui il primo si trova assoggettato gerarchicamente ai poteri di direzione e controllo del secondo (tra le tante, Cass., lav., 3745/1995, Cass., lav., 326/1996).

Nell'indagine volta all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, la giurisprudenza ha individuato tutta una serie di indici della natura subordinata del rapporto, quali l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato dal datore di lavoro; la natura della prestazione, l'assenza di rischio in capo al lavoratore. Tali indici peraltro costituiscono elementi indiziari, aventi una valenza complementare, rispetto all'unico elemento che veramente costituisce l'essenza di tale tipo di rapporto, vale a dire il vincolo di subordinazione.

Nel caso di specie, ribadita l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dal ricorrente, tale prova è mancata: anche a tralasciare le allegazioni della resistente circa le circostanze che avrebbero portato alla redazione dei relativi documenti (vedi premessa della memoria difensiva, pagg. 1 e 2), dalle istanze sub docc. 5 e 6 fasc. resistente non si trae la prova della natura del rapporto intercorso con il ricorrente, mentre la prova per testi assunta non ha fornito la dimostrazione degli elementi di cui sopra: il teste di parte convenuta occc ha riferito soltanto di aver visto il ricorrente presso il punto di ristoro "saltuariamente", nelle occasioni in cui egli si tratteneva là a mangiare con la squadra, senza nulla saper dire circa le modalità di svolgimento del rapporto; il teste di parte ricorrente Bcccc 2009 al 2013) ha dichiarato che il ricorrente "ha lavorato" dal 2006 al 2010 e poi ha interrotto un anno, con orario dal 15.30-16 alle 24,00, aggiungendo il teste di non sapere se il ricorrente sia stato pagato e di essere edotto del fatto che il ccccc lì dal 2006 perché abita in quella zona da molti anni e ha frequentato il posto prima di andarci a lavorare.

In particolare, quanto dichiarato il teste cccin punto di orario non può assumere valenza decisiva ai fini della prova sulla natura del rapporto, in quanto difetta la prova di una retribuzione e, comunque, non risulta che l'orario era predeterminato dal datore di lavoro ed imposto dal medesimo: invero, nella realtà un rapporto di lavoro può svolgersi anche in forma diversa dalla subordinazione e si può effettuare un determinato orario senza che ciò sia imposto e svolgere determinate mansioni con autonomia di determinazione.

Tra l'altro, nel caso in esame la prova avrebbe dovuto essere particolarmente rigorosa, dal momento che il ricorrente (come risulta in atti, vd. doc. 4 fasc. resistente) era socio della Associazione e parte resistente ha eccepito che il lavoro da lui prestato - al pari di quello degli altri soci - è stato fatto in modo volontaristico e in totale autonomia (a tal fine, la resistente ha richiamato anche il contenuto del verbale delle dichiarazioni rese dal sig. Fccc. il 30.6.2005, cfr., doc. 12 fasc. cit.).

Il ricorso deve quindi essere respinto.

Parimenti, è da rigettare la domanda riconvenzionale della resistente.

Sebbene il ricorrente abbia dichiarato in ricorso di aver percepito € 100.945,63, è altrettanto vero che la resistente (su cui gravava il relativo onere) non ha dimostrato che tale somma è stata oggetto di prelievi di cassa di cui il ricorrente aveva la disponibilità, secondo l'allegazione che l'associazione ha posto a fondamento della domanda riconvenzionale.

Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca, sono integralmente compensate tra le parti.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, dichiarata inammissibile l'istanza di verifica proposta dal ricorrente, rigetta il ricorso proposto da cccccompensa integralmente tra le parti le spese di lite. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.